

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (1983), d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i>	Pag 2, 3
MACCANICO, <i>ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>	3

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa».

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (1983), d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa», d'iniziativa dei deputati Sangiorgio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

In assenza del senatore Murmura, svolgerò io stesso la funzione di relatore alla Commissione.

Do lettura di un emendamento del relatore, aggiuntivo del seguente articolo:

Art. 3.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dal medesimo comma 6, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio, compresi gli ammortamenti, risultanti a bilancio.

2. Se le entrate pubblicitarie costituiscono tra il 35 e il 40 per cento dei costi, il contributo integrativo è ridotto del 50 per cento.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1991 i contributi annuali di cui al comma 1 vengono erogati alle cooperative di giornalisti e di lettori, sempre che gestiscano e pubblichino giornali quotidiani, nonchè alle società editrici che in virtù del loro statuto non abbiano scopo di lucro e che non distribuiscano gli utili eventualmente realizzati al di sopra del saggio di interesse legale e che in caso di scioglimento destinino tali utili alle entrate del bilancio dello Stato.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa».

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, per lire 1,5 miliardi l'accantonamento «Istituzione di nuove province», per lire 10 miliardi l'accantonamento «Riforma della dirigenza» e per lire 8,5 miliardi l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria», e per il 1991 e 1992 l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Do lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo nonchè gli emendamenti pervenuti, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo e sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, a condizione che venga specificato che comunque si permane nei limiti delle disponibilità finanziarie in essere per queste finalità e che in caso di esubero del valore delle domande rispetto a tali disponibilità, si proceda ad un riparto pro-quota.

Quanto poi all'emendamento aggiuntivo dell'articolo 3, il parere è favorevole».

Siamo tutti d'accordo, ovviamente, nel ritenere che si debba rimanere nei limiti della disponibilità finanziaria e pertanto ritiro, per conto del senatore Murmura, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in società cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.

È approvato.

Art. 2.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Ricordo che il senatore Murmura ha presentato un emendamento aggiuntivo di un articolo, di cui ho poc'anzi dato lettura.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione all'emendamento introdotto nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT ETTORE LAURENZANO